

## AVVISO

### Ordinanza Protezione Civile del 29.02.2020, n. 642

Con l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 29.02.2020, n. 642, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020, è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per sei mesi relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ai titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei seguenti comuni:

- nella Regione Lombardia:
  - a) Bertonico;
  - b) Casalpusterlengo;
  - c) Castelgerundo;
  - d) Castiglione D'Adda;
  - e) Codogno;
  - f) Fombio;
  - g) Maleo;
  - h) San Fiorano;
  - i) Somaglia;
  - j) Terranova dei Passerini.
- nella Regione Veneto:
  - a) Vo',

ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari previa presentazione di autocertificazione, con l'indicazione del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Il termine per l'esercizio della facoltà di sospensione è fissato al 14.08.2020.

La sospensione presuppone la presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consente l'allungamento della durata complessiva del mutuo di un periodo pari a quello della sospensione.

### Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

- Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
- Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale.
- Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alla scadenze

originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo. In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.